

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari



REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Edizione novembre 2001

INDICE

UTENZA	Pag.	1
FINALITA'	Pag.	1
PRINCIPI	Pag.	1
TIT. I INTERVENTI DI AIUTO A PERSONE IN DIFFICOLTA'	Pag.	2
Art.1 Tipologia interventi e destinazione delle risorse	Pag.	2
Art.2 Progetti di aiuto economico	Pag.	2
a) Definizione interventi	Pag.	2
b) Tipologia dei progetti	Pag.	2
c) Modalità di ammissione	Pag.	3
d) Criteri di valutazione	Pag.	3
e) Procedura di ammissione	Pag.	3
Art.3 Contributi economici ex ANMIL ed ex ENAOLI	Pag.	4
Art.4 Contributi per adattamento dei mezzi di locomozione	Pag.	5
a) Tipologia	Pag.	5
b) Requisiti e modalità di accesso ai contributi	Pag.	5
Art.5 Contributi economici alle famiglie affidatarie	Pag.	6
a) requisito e modalità di accesso al contributo	Pag.	6
Art.6 Anticipazioni D.P.G.R. n012/89	Pag.	6
a) Destinatario	Pag.	6
b) Tipologia di intervento	Pag.	7
c) Ammissione	Pag.	7
d) Requisiti	Pag.	7
e) Ammontare del prestito	Pag.	7
f) Erogazione	Pag.	7
g) Inadempienze	Pag.	8
Art.7 Benefici a favore dei nefropatici	Pag.	8
a) Modalità di erogazione dei sussidi	Pag.	8
b) Documentazione da allegare alla richiesta di assegno mensile	Pag.	9
c) Concessione dell'assegno	Pag.	9
d) Rimborso spese viaggi, trasporto e soggiorno	Pag.	10
e) Domanda per rimborso spese viaggi, trasporto e soggiorno	Pag.	11
f) Contributi per interventi di trapianto del rene	Pag.	12
g) Domanda per il contributo per interventi di trapianto	Pag.	12
h) Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto	Pag.	12
i) Domanda per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto	Pag.	13
l) Contributi per dialisi domiciliare	Pag.	13
m) Domanda per i contributi per la dialisi domiciliare	Pag.	14
n) Tempi di erogazione dei sussidi	Pag.	14

Art.8 Benefici a favore dei talassemici, emofilici, linfopatici maligni		
L.R.27/83	Pag.	14
a) Modalità di erogazione dei sussidi a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni	Pag.	15
b) Documentazione da allegare alla richiesta di assegno mensile	Pag.	15
c) Concessione dell'assegno mensile	Pag.	16
d) Rimborso spese viaggi e soggiorno	Pag.	17
e) Domanda per il rimborso spese viaggi e soggiorno	Pag.	17
f) Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo	Pag.	18
g) Tempi di erogazione dei sussidi	Pag.	18
Art.9 Benefici a favore dei sofferenti mentali L.R.20/97	Pag.	18
a) Beneficiari delle provvidenze economiche e condizioni di accesso ai servizi socio assistenziali	Pag.	19
b) Domanda di sussidio economico	Pag.	19
c) Modalità di esame delle domande	Pag.	20
d) Stato di bisogno	Pag.	21
e) Misura del sussidio	Pag.	21
f) Tempi di erogazione dei sussidi	Pag.	21
Art.10 Trasporto handicappati art.92 L.R.12/85	Pag.	21
Art.11 Assegni di maternità e nucleo familiare	Pag.	22
a) Assegno di maternità	Pag.	22
1) Modalità di richiesta assegno di maternità	Pag.	22
2) Domanda di assegno di maternità	Pag.	22
b) Modalità di richiesta assegno nucleo familiare	Pag.	23
1) Domanda assegno nucleo familiare	Pag.	23
Art.12 Contributi alle Associazioni di volontariato	Pag.	24
a) Modalità di accesso ai contributi	Pag.	24
Art.13 Consulta permanente anziani	Pag.	25
a) Concessione contributi alla consulta permanente anziani	Pag.	26
Art.14 Consulta permanente dei giovani	Pag.	27
a) Concessione contributo alla Consulta permanente dei giovani	Pag.	27
TIT. II SERVIZI DOMICILIARI, SERVIZI PER MINORI, SERVIZI PER ANZIANI, SERVIZI PER PORTATORI DI HANDICAP	Pag.	29
Art.15 Servizio di assistenza domiciliare	Pag.	29
a) Destinatari e requisiti	Pag.	29
b) Procedura per la richiesta del servizio	Pag.	30
c) Compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare	Pag.	30
Art.16 Ginnastica dolce anziani	Pag.	31
a) Procedura per la richiesta del servizio	Pag.	31
b) Compartecipazione al costo del servizio	Pag.	31

Art.17 Servizio minori spiaggia day	Pag.	32
a) Modalità di accesso al servizio	Pag.	32
b) Compartecipazione al costo del servizio	Pag.	33
Art.18 Ludoteca	Pag.	33
a) Requisiti e modalità di accesso al servizio	Pag.	33
Art.19 Centro giovani	Pag.	34
a) Modalità di accesso al servizio	Pag.	34
Art.20 Sostegno socio educativo	Pag.	35
a) Modalità di accesso al servizio	Pag.	35
Art.21 Servizio sportello genitori	Pag.	36
Art.22 Corso di educazione equestre	Pag.	36
a) Requisiti e modalità di accesso al servizio	Pag.	36
Art.23 Centro diurno anziani	Pag.	37
a) Attività del centro	Pag.	37
Art.24 Utilizzo locali centro anziani e centro sociale	Pag.	37
a) Modalità di accesso	Pag.	38
Note esplicative	Pag.	39

UTENZA

Il presente regolamento disciplina gli interventi che il Comune di Elmas realizza in campo sociale rivolti a:

persone che, a causa delle loro condizioni psicofisiche e/o sociali si trovano in condizioni di non autosufficienza e sono soggette a rischio di emarginazione, degrado, abbandono o solitudine;

quantità, Enti, Associazioni o gruppi di cittadini, sviluppano iniziative socialmente significative.

FINALITA'

Il regolamento fa riferimento a tutte le attività, così come previste dalla L.R. 4/88, che attengono alla predisposizione ed all'erogazione di servizi gratuiti o a pagamento, o ai contributi economici, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o dei gruppi con l'obiettivo di:

- *prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno e di emarginazione nella vita sociale e produttiva;*
- *promuovere e sostenere tutte le iniziative destinate alla tutela e all'integrazione nella comunità di appartenenza dei soggetti non autosufficienti, evitando, ove è possibile interventi istituzionalizzanti;*
- *assicurare ed incentivare servizi ed interventi che garantiscano al cittadino il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;*
- *promuovere ed assicurare uno sviluppo sociale equilibrato e solidale, stimolando, sostenendo e favorendo le iniziative che in tal senso nascono all'interno della stessa comunità territoriale.*

PRINCIPI

Nell'esercizio di tali funzioni, il presente regolamento garantisce il rispetto dei seguenti principi:

- *uguaglianza, a parità di bisogno, della qualità dei servizi e interventi socio assistenziali;*
- *libertà di costituzione e di attività di Associazioni con o senza personalità giuridica, che perseguono finalità assistenziali;*
- *diritto di ogni cittadino di ricevere prestazioni adeguate e professionalmente qualificate;*
 - *garantire il diritto alla riservatezza ad ogni cittadino.*

Tit. I SOSTEGNI ECONOMICI

Art.1 Interventi di aiuto a persone in difficoltà

Gli interventi di aiuto a persone in difficoltà consistono:

- *progetti di aiuto economico;*
- *anticipazioni art.4 D.P.G.R. n°12/89 (1);*

Annualmente l'Amministrazione comunale stabilisce le risorse da destinare a tali interventi. Le somme preventivate verranno erogate a seguito della definizione e approvazione dei progetti da parte del settore servizio sociale all'interno della programmazione triennale L.R. 8/99.

Art. 2 Progetti di aiuto economico

A) Definizione interventi

Sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento, il Responsabile del settore Servizi Sociali può autorizzare interventi di aiuto economico in attuazione di progetti elaborati dal Servizio e sottoscritti dal richiedente, con apposito atto.

b) Tipologia dei progetti

I progetti per interventi di aiuto economico sono di due tipi:

- *continuativo, quando il contributo viene erogato per un minimo di tre mesi e per un massimo di 6. L'importo di tale contributo non può essere superiore a £.300.000 mensili pari a 154,94 Euro. In casi particolari segnalati dagli operatori e dopo verifica della realizzazione del progetto, il contributo può essere rinnovato. Tali contributi possono essere erogati in via continuativa anche sotto forma di buoni viveri, per un importo che non superi la cifra sopraccitata, da utilizzarsi, a mezzo di buono mensile consegnato dal servizio, presso un dettagliante autorizzato sito nel territorio, per l'acquisto di beni di prima necessità.*
- *Straordinario, quando il contributo viene erogato con finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica della eccezionalità.*

c) Modalità di ammissione

Possono presentare richiesta di aiuto economico i cittadini residenti nel Comune di Elmas che:

siano in condizioni di indigenza documentabile e riscontrata sulla base dei criteri previsti al successivo punto d);

siano totalmente inabili ad un proficuo lavoro, o che non svolgano alcuna attività lavorativa per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

- abbiano tutti i parenti, tenuti al loro mantenimento in via prioritaria, in condizioni tali da non potervi provvedere, in parte o completamente.

- non siano proprietari di immobili diversi dalla casa di abitazione.

La domanda viene inoltrata presso l'ufficio servizio sociale il quale provvede poi all'istruttoria della pratica con atto del Responsabile del settore.

d) Criteri di valutazione

Sono considerate in condizioni economiche di indigenza, al fine dell'erogazione del contributo, le persone che dispongano di un reddito annuo inferiore al minimo vitale, stabilito e aggiornato annualmente dalla Regione, secondo apposite tabelle di reddito: (aggiornamento anno 2001)

<i>Componenti nucleo</i>	<i>Scala di equivalenza</i>	<i>Minimo vitale annuo</i>
<i>1</i>	<i>70</i>	<i>£. 6.764.833</i>
<i>2</i>	<i>100</i>	<i>£. 9.664.048</i>
<i>3</i>	<i>130</i>	<i>£. 12.563.262</i>
<i>4</i>	<i>160</i>	<i>£. 15.462.477</i>
<i>5</i>	<i>185</i>	<i>£. 17.878.489</i>
<i>6</i>	<i>205</i>	<i>£. 19.811.299</i>
<i>7</i>	<i>220</i>	<i>£. 21.260.906</i>

e) Procedura di ammissione

La persona interessata o chi per esso, dovrà presentare domanda scritta presso l'ufficio servizio sociale, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal servizio. Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'interessato/a rivolga nuova richiesta di intervento.

Il contributo può essere concesso ad un solo componente il nucleo familiare.

Documentazione richiesta a corredo della domanda di assistenza:

autocertificazione della situazione economica, familiare. Ogni utente dovrà inoltre presentare una dichiarazione circa l'esistenza di parenti e affini tenuti ad intervenire in suo sostegno. All'atto della domanda il servizio sociale del Comune viene autorizzato a procedere agli accertamenti che riterrà opportuni circa le condizioni prese in considerazione dal presente regolamento.

Art.3 Contributi economici exANMIL e ex ENAOLI

Gli interventi di assistenza economica a favore degli invalidi del lavoro e degli orfani in corso di erogazione al momento dell'entrata in vigore della L.R. n.4/88 , continuano ad essere erogati dalle norme vigenti a tale data .

Ex ANMIL (invalidi del lavoro)

Tipologia

Trattasi di cittadini già assistiti dall'associazione ANMIL e le cui funzioni assistenziali sono state continuate dalla RAS fino al 31.12.1988 e successivamente trasferite ai Comuni .

Beneficiari

Invalidi del lavoro ex ANMIL risultanti in assistenza al 31.12.1988 .

c)Contributi previsti e modalità di richiesta

contributi alle spese scolastiche a favore di invalido studente ;

contributi alle spese scolastiche a favore di invalidi aventi figli a carico;

assegno di incollocamento ;

contributi a favore di invalidi titolari di assegno d'incollocabilità in stato di bisogno ;

contributi agli invalidi liquidati in capitale ;

contributi una tantum a favore degli invalidi assunti ai sensi della L.482/68 in località diverse da quelle di residenza ;

contributo straordinario a favore dell'invalido che inizia un'attività lavorativa in proprio ;

contributi straordinari in denaro ;

contributi per pagamento canone TV a favore dei grandi invalidi del lavoro al 100% .

I beneficiari dovranno presentare istanza al Comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente .

Ex ENAOLI (orfani)

Tipologia

Trattasi di contributi ai minori orfani i cui genitori erano soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie, già assistiti dal soppresso Ente Nazionale Orfani di Lavoratori Italiani e le cui funzioni sono state continuate dalla RAS sino al 31.12.1988 e successivamente trasferite ai Comuni .

Beneficiari

Orfani ex Enaoli risultanti in assistenza al 31.12.1988 .

c) Contributi previsti e modalità di richiesta

Contributi al nucleo orfanile in rapporto alle fasce di reddito e al numero dei minori .

I beneficiari dovranno presentare istanza al Comune secondo le modalità stabilite dalla normativa .

Art. 4 Contributi per adattamento dei mezzi di locomozione

a) Tipologia

Il Comune può concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione, contributi per l'acquisto di motoveicoli e autovetture predisposte per la guida con patente B speciale, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.

Il contributo non può essere concesso a coloro che hanno un reddito superiore a £.30.005.945 pari a 15496,78 Euro. Tale reddito si intende comprensivo dei redditi di tutto il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia.

b) Requisiti e modalità di accesso al contributo

Il contributo straordinario può coprire:

- *il 40% della spesa per l'acquisto di mezzi di locomozione fino ad un massimo di £. 4.000.000 pari a 2065,83 Euro;*
- *la totalità della spesa relativa all'adattamento prescritta dall'organo competente.*

Il cittadino che intende usufruire del contributo, deve presentare richiesta all'ufficio servizio sociale, allegando:

- *l'autocertificazione attestante il reddito,*
- *n°1 preventivo di spesa per l'adattamento e relativa fattura, o la fattura attestante l'acquisto del veicolo con relative modifiche,*
- *autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare,*
- *copia del riconoscimento dell'invalidità e della patente categoria B speciale.*

Art. 5 Contributi economici alle famiglie affidatarie

Il servizio sociale comunale, oltre ad esercitare le funzioni relative all'affidamento familiare dei minori previsti dall'art.1 della L.184/83⁽²⁾, fornisce assistenza economica necessaria per il mantenimento dell'affidato.

a) Requisito e modalità di accesso al contributo

Il contributo economico è erogato dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale per una persona singola, maggiorato del 50%. La quota può essere incrementata di un ulteriore 40% in presenza di particolari necessità dell'affidato di ordine relazionale e di non autosufficienza.

Nel caso in cui il soggetto affidatario sia un parente o affine obbligato agli alimenti (artt. 433 e seguenti del Codice Civile ⁽³⁾), l'assistenza economica può essere prestata solo se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno.

Nel caso di affidamento di due o più minori, il contributo può essere corrisposto in misura ridotta a quella prevista, fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Gli interessati devono presentare domanda presso l'ufficio servizio sociale, su apposito modulo predisposto dallo stesso ufficio, allegando:

- *autocertificazione della situazione reddituale,*
- *autocertificazione della composizione del nucleo familiare,*
- *copia del decreto di affidamento disposto dal Tribunale dei minori.*

Art. 6 Anticipazioni D.P.G.R. n°12/89 art.4

a) Destinatari

Il Comune può concedere anticipazioni sulla base dell'art. 4 D.P.G.R. n°12/89, ad adulti in condizioni sociali di temporanea non autosufficienza.

b) Tipologia intervento

La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto di interventi (di aiuto) elaborato dal servizio sociale del Comune, unitamente alla persona interessata, in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse che configurino la possibilità effettiva di superare situazioni di temporanea non autosufficienza. Il progetto viene formalizzato a mezzo di un modulo predisposto dal servizio e sottoscritto dall'utente e contenente gli elementi disposti dalla presente disciplina.

c) Ammissione

Il prestito può essere concesso a persone che dispongono di una fonte di reddito o, comunque ne siano sprovvisti temporaneamente.

d) Requisiti

Il richiedente, per poter usufruire dell'anticipazione, deve essere in grado di dimostrare di essere in attesa di assegni previdenziali o assistenziali o di altre entrate cui questi abbia diritto. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

e) Ammontare dei prestito

L'ammontare della somma da anticiparsi, le quote e i tempi di restituzione vengono stabiliti nell'ambito del progetto di intervento e delle condizioni stabilite al servizio sociale del Comune e sottoscritta dall'interessato. Comunque le somme non potranno essere superiori a £.1.000.000 pari a 516,46 Euro per intervento e i tempi di restituzione non superiori ad anni due. L'anticipazione può essere restituita anche ratealmente, previa presentazione di programma sottoscritto dall'interessato e concordato sui tempi di restituzione rateale con il Responsabile del settore.

f) Erogazione

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla disponibilità di somme a ciò destinate e definite annualmente nella programmazione triennale dal Comune. La concessione di tale intervento avviene a mezzo di atto del Responsabile del settore.

g) Inadempienze

In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dal progetto, circa la restituzione della somma concessa, il Comune procederà ai sensi del R.D. 14.04.1910 n°639. Il beneficiario inadempiente non potrà accedere ad ulteriori somme o ad altri benefici di natura economica.

Art. 7 Benefici a favore di nefropatici L.R.11/85

Sono trasferite dalla Regione al Comune le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi a favore dei nefropatici.

Le risorse necessarie al pagamento dei sussidi sono assegnate dalla Regioni ai Comuni con vincolo di destinazione, sulla base di un aggiornamento annuale effettuato dall'ufficio.

a) Modalità di erogazione dei sussidi

E' autorizzata la concessione dei sussidi ai cittadini nefropatici, residenti in Elmas e sottoposti a trattamento dialitico secondo le seguenti modalità:

- sotto forma di assegno mensile;*
- a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nel caso in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare ubicati in Comuni diversi dal Comune di residenza del neuropatico ;*
- sotto forma di contributo ai nefropatici che si sottopongono ad intervento di trapianto renale, oltre al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento;*
- sotto forma di contributi forfetari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di consumo dell'energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico , sostenute dai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare e per le prestazioni dell'assistente di dialisi.*

La domanda per il godimento dei sussidi, deve essere inoltrata all'Ufficio servizio sociale del comune di residenza del nefropatico corredata della documentazione indicata al successivo punto b).

Il Responsabile del settore, accertato il diritto del nefropatico ad ottenere il sussidio procede per conto dell'Amministrazione Regionale, all'erogazione del sussidio stesso.

b) Documentazione da allegare alla richiesta di assegno mensile

E' condizione per il godimento dell'assegno mensile, sottoporsi con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie presso un presidio di dialisi ospedaliera, extra ospedaliera o domiciliare o presso un reparto di nefrologia o urologia ospedaliera o universitaria.

Il sanitario che ha fornito le prestazioni di cui sopra è tenuto a rilasciare una certificazione attestante la regolarità di trattamento .

Il richiedente dovrà presentare richiesta annuale secondo il modulo predisposto dall'Ufficio servizio sociale allegando:

- *un 'autocertificazione di nascita, residenza, reddito, composizione del nucleo*
- *una dichiarazione attestante di non percepire altri rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi pubblici e/o privati, certificazione sanitari;*
- *certificazione sanitaria.*

c) Concessione dell'assegno mensile

*L'assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare e al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue:**

<i>Componenti nucleo familiare</i>	<i>Reddito</i>
<i>2</i>	<i>Sino a £.35.000.000</i>
<i>Sino a 4</i>	<i>Sino a £.40.000.000</i>
<i>Sino a 6</i>	<i>Sino a £.50.000.000</i>
<i>Oltre a 6 persone</i>	<i>Sino a £.60.000.000</i>

I limiti di reddito possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita.

Per nucleo familiare si intende:

- *nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso, e se conviventi dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;*
- nel caso di nefropatico minorenne, celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso, e se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;*

- nel caso di nefropatico maggiorenne, celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorché convivente con altri familiari.

La misura dell'assegno mensile è così determinata:

- £.500.000 pari a 258,23 Euro ai nefropatici privi di reddito ;
- £.400.000 pari a 206,58 Euro ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a £.12.000.000 ;
- £.300.000 pari a 154,94 Euro ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito di cui alla tabella art.7 punto c).

d) Rimborso spese viaggio, trasporto e soggiorno

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto è corrisposto:

- nella misura del 100% del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ovvero nella misura pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super a chilometro per l'uso dell'automezzo privato, ai nefropatici che si recano in Comuni della Sardegna diversi dal Comune di residenza per l'effettuazione del trattamento dialitico;
- nella misura del 100% del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ai nefropatici, anche per l'accompagnatore la cui necessità risulta da attestazione sanitaria, che si recano fuori Sardegna, per mancanza di posti rene nell'isola, per l'effettuazione del trattamento dialitico. Sono escluse da rimborso le spese di viaggio da e per la Sardegna, e per trasferimenti da un centro dialisi ad un altro, che non risultino connesse al trattamento dialitico presso un centro di dialisi della Penisola.

Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

- nella misura di £. 20.000 pari a 10,33 Euro per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamenti dialitico ubicati in Sardegna, distanti almeno 15 Km dal Comune o frazione di residenza;
- nella misura di £.30.000 pari a 15,94 Euro per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna distanti da 30 a 90 Km dal Comune di residenza;
- nella misura di £.40.000 pari a 20,66 Euro per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che necessitano di recarsi presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti oltre 90 Km dal Comune di residenza;
- nella misura di £.80.000 pari a 41,32 Euro per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati fuori Sardegna.

Nei casi in cui il nefropatico abbia necessità di un accompagnatore, sulla base di apposita attestazione del responsabile del presidio dialitico o da un suo sostituto, l'importo delle indennità di soggiorno di cui al precedente comma del presente articolo, è maggiorato del 50%.

Il rimborso delle spese di soggiorno non viene corrisposto al paziente nel caso il trattamento dialitico sia effettuato in regime di ricovero presso il presidio, per tutta la durata del ricovero.

Ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di soggiorno, si computano come giornate:

- *i giorni nei quali si effettua il trattamento dialitico ambulatoriale, ovvero il controllo periodico presso un presidio di dialisi ubicato in Sardegna, dei nefropatici in trattamento dialitico domiciliare o peritoneale;*
- *i periodi di permanenza dei nefropatici nel Comune sede del presidio di dialisi ove essi effettuano il trattamento dialitico, vengono computati come giornata anche i giorni intermedi tra le sedute di dialisi qualora i nefropatici non effettuino il rientro a domicilio lo stesso giorno del trattamento, sulla base di certificazione medica rilasciata dal responsabile del presidio dialitico o da un suo sostituto che lo sconsigliano per le sue condizioni di salute;*
- *i giorni di effettuazione del trattamento dialitico e quelli intermedi, per i nefropatici che effettuano il trattamento presso centri di dialisi ubicati fuori Sardegna.*

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo, i nefropatici che rifiutano di sottoporsi al trattamento dialitico presso il presidio di dialisi più vicino al Comune di residenza.

e) Domanda per il rimborso spese viaggi, trasporto, soggiorno

Gli interessati per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio, o di trasporto e di soggiorno, dovranno allegare alla domanda i documenti elencati nel precedente punto b) ultimo capoverso.

f) Contributi per interventi di trapianto del rene

Il contributo per il trapianto del rene è un contributo integrativo rispetto agli oneri supportati per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e l'intervento operatorio, e viene erogato nella misura di £.2.000.000 pari a 1032,91 Euro.

g) Domanda per il contributo per interventi di trapianto

Gli interessati per il riconoscimento del diritto al contributo per l'intervento di trapianto renale e per il suo ottenimento, dovranno allegare alla domanda di cui ai precedenti articoli, la documentazione sanitaria attestante l'avvenuto trapianto, rilasciata dalla struttura autorizzata che ha effettuato l'intervento.

h) Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto

Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto è corrisposto nella misura del 100% del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ai nefropatici, anche per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo, la cui necessità risulti da attestazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica che si recano fuori dalla Sardegna, per carenza di struttura nell'isola, per raggiungere il centro dove si esegue la tipizzazione tissutale e /o l'intervento di trapianto renale e per il rientro al Comune di residenza; ovvero nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super a Km per l'uso di automezzo privato, ai nefropatici che si recano in Comuni della Sardegna, diversi dal Comune di residenza per lo stesso scopo.

Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o il trapianto renale, ubicato in Sardegna, nella misura di £.50.000 pari a 25,82 Euro. E' corrisposto nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore d'organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto;

- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato fuori Sardegna, nella misura di £.80.000 pari a 41,32 Euro. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore d'organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto;

- ai trapiantati che necessitano di recarsi presso il centro ove è avvenuto l'intervento di trapianto per i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto. In caso di decesso del neuropatico, il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno di cui ai commi precedenti, verrà corrisposto agli aventi diritto.

i) Domanda per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto

Gli interessati che intendono usufruire del diritto al rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto dovranno allegare alla domanda, oltre ai documenti indicati nei precedenti articoli, l'attestazione sanitaria comprovante l'avvenuta effettuazione della tipizzazione e/o dell'operazione di trapianto e della durata del ricovero del paziente e attestazione sanitaria da cui risulti la necessità per il neuropatico di essere accompagnato dal suo eventuale donatore d'organo e/o da un altro accompagnatore.

l) Contributi per dialisi domiciliare

I contributi forfetari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico domiciliare, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico e per le prestazioni dell'assistente di dialisi sono concessi ai nefropatici:

- *che siano sottoposti a trattamento dialitico;*
- *che non abbiano diritto ad analoghi interventi per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.*

I contributi di cui al precedente comma escludono il diritto ad usufruire contemporaneamente dei benefici previsti dal punto d) dell'articolo 7 del presente regolamento e sono erogati nelle seguenti misure:

- *il 75% del totale delle spese documentate sostenute per l'approntamento dei locali ove si effettua la dialisi;*

- £.250.000 fisse mensili pari a 129,11 Euro, per i mesi in cui si è effettuata la dialisi domiciliare a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;
- £.300.000 mensili pari a 154,94 Euro per le spese di assistenza di emodialisi e dialisi peritoneale domiciliare, prestata da soggetto regolarmente autorizzato e designato dal malato uremico cronico per ogni giorno in cui viene effettuata la dialisi.

m) Domanda per i contributi per la dialisi domiciliare

Gli interessati che intendono usufruire del riconoscimento dei diritti ai contributi forfetari devono allegare alla domanda, oltre ai documenti elencati nei precedenti articoli, anche:

autorizzazione all'esecuzione della dialisi domiciliare, rilasciata dal servizio di emodialisi presso il quale il paziente e il suo assistente hanno seguito il corso di addestramento;

documentazione quietanzata delle spese sostenute per l'approntamento dei locali, per il trattamento dialitico, ivi compresi riattamenti, ristrutturazioni ed attrezzature;

attestazione del sanitario responsabile del presidio di dialisi, cui fa riferimento il servizio di dialisi domiciliare, o del suo sostituto, circa la regolare effettuazione della dialisi stessa e l'assistenza prestata all'uremico cronico dal suo assistente durante la dialisi, nell'arco di ciascun mese.

n) Tempi di erogazione dei sussidi

Le modalità e i tempi di erogazione dei benefici di cui alla L.R. 11/85 avverranno a mezzo di istruttoria dell'ufficio servizio sociale semestralmente, a seguito di trasferimento dei fondi regionali destinati a tale fine.

Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge (L.R. 11/85 e successive modificazioni).

Art. 8 Benefici a favore dei talassemici, emofilici e linfopatici maligni (L.R. 27/83)

Sono trasferite dalla Regione al Comune le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi a favore dei talassemici, emofilici e linfopatici maligni.

Le risorse necessarie al pagamento dei sussidi sono assegnate dalla Regione ai Comuni con vincolo di destinazione, sulla base di un aggiornamento annuale effettuato dall'ufficio(L.R.8/99).

a) Modalità di erogazione dei sussidi a favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni (L.R.27/83)

E' autorizzata la concessione di sussidi a favore di cittadini residenti in Elmas, riconosciuti affetti da talassemia, da emofilia o da emolinfopatia maligna e comunque per una sola forma morbosa, secondo la seguente modalità:

- *sotto forma di assegno mensile;*
- *a titolo di rimborso spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in Comuni diversi da quello di residenza.*

I sussidi verranno corrisposti secondo le modalità di seguito indicate, a favore dell'interessato o, in caso di minore età, a favore di chi esercita la patria potestà. La domanda per il godimento dei sussidi deve essere inoltrata all'ufficio servizio sociale del Comune di residenza del talassemico, emofilico, ed emolinfopatico maligno, corredata della documentazione indicata al successivo punto b).

Il responsabile del settore accertato il diritto del richiedente ad ottenere il sussidio procede per conto dell'Amministrazione regionale, all'erogazione del sussidio stesso.

b) Documentazione da allegare alla richiesta di assegno mensile

E' condizione per il godimento dell'assegno mensile, sottoporsi con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche. Il talassemico, emofilico ed emolinfopatico maligno, si muniranno di idonea attestazione su detta regolarità, richiedendo al sanitario che ha fornito le prestazioni, e che ne ha l'obbligo, il rilascio della relativa certificazione.

Il richiedente dovrà presentare richiesta annuale secondo il modulo predisposto dall'Ufficio servizio sociale allegando:

- *un'autocertificazione di nascita, residenza, reddito, composizione del nucleo;*
- *una dichiarazione attestante di non percepire altri rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi pubblici e/o privati;*
- *documentazione sanitaria .*

c) Concessione dell'assegno mensile

*L'assegno mensile è concesso ai talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni il cui reddito netto effettivo, riferito alla composizione del nucleo familiare non superi le seguenti misure annue:**

<i>Componenti nucleo familiare</i>	<i>Reddito</i>
<i>2</i>	<i>Sino a £. 30.000.000</i>
<i>Sino a 4</i>	<i>Sino a £. 40.000.000</i>
<i>Sino a 6</i>	<i>Sino a £. 50.000.000</i>
<i>Oltre a 6 persone</i>	<i>Sino a £. 60.000.000</i>

I limiti di reddito possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita.

Per nucleo familiare deve intendersi:

nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico coniugato, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dal coniuge e figli minori;

- nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico celibe o nubile, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dai genitori e fratelli minori.

Ai fini del presente articolo il reddito netto effettivo riferibile al talassemico o emofilico o emolinfopatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazione ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dell'interessato stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di soggetto coniugato; dell'interessato stesso, dei genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso di soggetto celibe o nubile.

La misura dell'assegno mensile è così determinata:

- £.500.000 pari a 258,23 Euro ai talassemici, emofilici, emolinfopatici privi di reddito;

- £.400.000 pari a 206,58 Euro ai talassemici, emofilici, emolinfopatici con reddito netto effettivo annuo fino a £. 5.000.000;

- £.300.000 pari a 154,94 Euro ai talassemici, emofilici, emolinfopatici compresi nelle fasce di reddito di cui alla tabella art.8 punto c).

d) Rimborso spese viaggio e soggiorno

Il rimborso delle spese viaggio e soggiorno è così corrisposto:

a coloro che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali e assicurativi;

che non superino il reddito netto annuo computato per i soggetti interessati coniugati o non coniugati in base ai criteri stabiliti nel precedente articolo di £ 65.000.000.*

I rimborsi per le spese di viaggio sono corrisposti in misura completa per coprire il costo del biglietto, ovvero in misura di £.300 a Km per l'uso di mezzi privati. Detto costo può essere rideterminato annualmente con la legge finanziaria.

I rimborsi per le spese di soggiorno sono determinati nella misura di £.10.000 pari a 5,16 Euro per i talassemici, emofilici, emolinfopatici che si recano in Comuni della Sardegna distanti oltre 30 Km da quello di residenza, per l'effettuazione delle terapie o esami connessi allo specifico status morbosus, purchè il trattamento sanitario non venga effettuato in regime di ricovero.

e) Domanda per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno

Gli interessati per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli dovranno allegare alla domanda i documenti elencati nel precedente punto b) allegando il referto ematologico corredato da relativa certificazione diagnostica, entrambi in originale e rilasciati da uno dei presidi pubblici di diagnosi e cura (centri ospedalieri o universitari autorizzati).

La concessione dell'assegno è disposto con atto del Responsabile del settore, previa compilazione del richiedente, di un modulo predisposto dall'ufficio servizio sociale.

f) Provvidenze previste a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo

I soggetti che fruiscono delle provvidenze previste dalla L.R. 27/83, qualora sottoposti, con esito positivo, al trapianto di midollo osseo, mantengono il diritto al godimento delle provvidenze citate nei precedenti articoli, per un periodo di cinque anni dalla data dell'intervento (L.R. 31/97).

I soggetti sottoposti a trapianto, con esito positivo, prima del 01.11.92 non hanno diritto ad alcuna prestazione.

Alla domanda predisposta dall'ufficio servizio sociale, il richiedente deve allegare copia della certificazione sanitaria attestante la data dell'avvenuto trapianto. In caso di esito negativo del trapianto l'erogazione delle provvidenze di cui sopra ha luogo senza limiti di tempo.

g) Tempi di erogazione dei sussidi

Le modalità e i tempi di erogazione dei benefici di cui alla L.R.27/83 avverranno a mezzo di istruttoria dell'ufficio servizio sociale trimestralmente, a seguito di trasferimento dei fondi regionali destinati a tale fine.

Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge (L.R.27/83 e successive modificazioni).

Art. 9 Benefici a favore dei sofferenti mentali L.R.20/97

Sono trasferite dalla Regione al Comune le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi a favore dei sofferenti mentali di cui alla L.R.20/97.

Le risorse necessarie al pagamento dei sussidi sono assegnate dalla Regioni ai Comuni con vincolo di destinazione, sulla base di un aggiornamento annuale effettuato dall'ufficio L.R. 8/99.

a) Beneficiari delle provvidenze economiche e condizioni di accesso ai servizi socio assistenziali

La L.R. 20/97 individua quali beneficiari delle provvidenze, esclusivamente le persone affette da patologie psichiatriche. Tale delimitazione si riferisce specificatamente alla concessione di sussidi economici riservati a coloro che presentano le seguenti patologie:

Schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoidea, indifferenziata, residua) ad andamento cronico;

Disturbo delirante paranoie ad andamento cronico;

Disturbo schizoaffettivo, ad andamento cronico;

Disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;

Disturbo bipolare dell'umore (depressivo, misto, maniacale) ad andamento cronico;

- Autismo.

Resta fermo invece l'accesso agli interventi socio assistenziali sia alle persone affette da patologie psichiatriche e sia ai soggetti affetti da ritardo mentale. Per quanto riguarda l'accesso ai servizi socio assistenziali il soggetto può essere assistito dalle cliniche universitarie psichiatriche, dalla Neuropsichiatria infantile, oltre che dal servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici e dal servizio materno infantile e consultori familiari.

b) Domanda di sussidio economico

I cittadini in possesso dei requisiti sopraccitati, che intendono beneficiare del diritto di sussidio economico, dovranno presentare apposita domanda, come predisposta dall'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale regionale, al Comune di Elmas.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- *certificazione di nascita;*
- *certificazione di residenza e stato di famiglia;*
- *certificazione attestante il reddito netto annuo del richiedente;*
- *certificazione resa informa di legge attestante che il soggetto non beneficia a causa della propria infermità mentale di altre forme di assistenza economica erogate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici o privati;*
- *certificato medico specialistico, rilasciato dal servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici o dal servizio della tutela materno infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili psichici, o dalle cliniche psichiatriche universitarie da cui risulti la sussistenza di una delle condizioni di disturbo mentale di cui all'art.27 del presente regolamento;*
- *copia conforme all'originale della sentenza di nomina a tutore o curatore (nei casi di persona interdetta o inabilitata).*

c) Modalità di esame delle domande

L'ufficio servizio sociale, dopo avere accertato l'esistenza delle condizioni di bisogno, provvede entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, a richiedere alla A.S.L. n°8 la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche e ad acquisire il parere sull'opportunità di concessione del sussidio.

Entro 45 giorni la A.S.L. n°8 trasmetterà all'ufficio servizio sociale del Comune le risultanze della propria verifica e il parere sulla opportunità. Entro i successivi 10 giorni l'ufficio servizio sociale del Comune trasmetterà all'Assessorato regionale, dandone contestuale comunicazione all'interessato, le risultanze degli accertamenti .

d) Stato di bisogno

Si considerano in stato di bisogno i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a £. 729.691, aggiornato annualmente con deliberazione di Giunta regionale.*

Concorrono alla determinazione del reddito individuale tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.

I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di £. 63.355.962.*

Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio sanitario regionale o di altro soggetto pubblico.

e) Misura del sussidio

Al soggetto che si trovi nelle condizioni cliniche ed economiche di cui ai precedenti articoli viene concesso un sussidio commisurato al reddito personale, fino alla concorrenza del minimo vitale determinato e aggiornato annualmente dalla regione.

f) Tempi di erogazione dei sussidi

Le modalità e i tempi di erogazione dei benefici di cui alla L.R.20/97 avverranno a mezzo di istruttoria dell'ufficio servizio sociale a seguito di trasferimento dei fondi regionali destinati a tale fine.

Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge (L.R.20/97).

Art. 10 Trasporto handicappati art.92 L.R.12/85

Sono quantificate e trasferite al Comune le risorse necessarie per il rimborso delle spese di trasporto di soggetti handicappati di cui all'art.92 della L.R. 12/85⁽⁴⁾.

Il rimborso delle spese di trasporto è subordinato all'accreditamento dei finanziamenti regionali, previa regolare rendicontazione dei soggetti titolari del trasporto, con convenzione regionale.

Art. 11 Assegni di maternità e nucleo familiare L.448/98 artt. 65 e 66

La L.448/98 ha introdotto nuove prestazioni economiche "assegno di maternità" e "assegno nucleo familiare" attribuendo al Comune la competenza.

a) Assegno di maternità

L'assegno di maternità è concesso alle donne cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno residenti nel territorio dello Stato.

Il beneficio è concesso anche nelle ipotesi dei minori adottati o in affidamento preadottivo.

1) Modalità di richiesta dell'assegno di maternità

Entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore, devono essere presentate le richieste al Comune di residenza; i casi concessione del beneficio ad altri soggetti diversi dalla madre sono disciplinati dalla normativa vigente.

Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare i requisiti che danno titolo alla concessione del contributo. L'assegno di maternità corrispondente a £. 500.000 mensili par a 258,23 Euro per 5 mensilità, è concesso alle cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, per ogni figlio nato.

Per beneficiare dell'assegno, le madri residenti nel territorio dello Stato, non devono essere titolari di trattamento previdenziale dell'indennità di maternità e il reddito del nucleo di appartenenza non deve essere superiore ai valori dell'Ise (indicatore situazione economica stabilito annualmente dalla normativa) con riferimento a tre componenti o al diverso limite riparametrato in base alla scala di equivalenza prevista.

2) Domanda di assegno di maternità

Il richiedente, unitamente alla domanda, deve presentare la dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

I moduli di richiesta possono essere ritirati presso l'ufficio servizio sociale, il quale provvede all'istruttoria di ciascuna pratica e alla concessione del beneficio con atto del Responsabile del settore, e nel caso di concessione provvede al trasferimento dei dati all'I.N.P.S., ente erogatore, in via telematica, con cadenza periodica.

b) Modalità di richiesta assegno nucleo familiare

L'assegno per nucleo familiare è concesso a nuclei familiare con 3 o più figli minori a carico. Tale assegno è concesso per 13 mensilità (importo soggetto a variazioni ISTAT) e decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito si è verificato e cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

Il nucleo deve risultare in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'Ise con riferimento a n°5 componenti. Per nuclei con diversa composizione si rimanda alla normativa vigente.

1) Domanda assegno nucleo familiare

La domanda per l'assegno nucleo familiare è presentata per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31.01. dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

La domanda è presentata da uno dei genitori, cittadino italiano residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoriale e a condizione che alcuno dei tre figli non risulti in affidamento presso terzi.

Il richiedente, unitamente alla domanda, deve presentare la dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

I moduli di domanda possono essere ritirati presso l'ufficio servizio sociale, il quale provvede all'istruttoria di ciascuna pratica e alla concessione del beneficio con atto del Responsabile del settore, e nel caso di concessione provvede al trasferimento dei dati all'I.N.P.S., ente erogatore, in via telematica, con cadenza semestrale come previsto dalla normativa.

Per quanto non riportato nel presente regolamento rispetto ai benefici di cui sopra, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 12 Contributi alle Associazioni di volontariato

Il Comune concede annualmente contributi alle Associazioni di volontariato riconosciute , aventi per fine lo sviluppo di iniziative in campo sociale e progettino attività di rilevanza sociale significative, di studio e ricerca, di formazione, di documentazione, di aggregazione che concernono la prevenzione o l'eliminazione delle situazioni determinanti stati di bisogno, disagio ed emarginazione.

Ogni anno la G.M, individua le risorse e stabilisce gli indirizzi e le priorità per la concessione dei contributi.

a) Modalità di accesso ai contributi

Le Associazioni dovranno presentare a inizio di ogni anno, un programma annuale di attività che abbia i requisiti di cui al punto precedente , con allegato il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, entrate e spese, riferito al precedente anno. Tutte le attività proposte dovranno essere di interesse per tutta la comunità del territorio di Elmas.

I programmi annuali presentati verranno esaminati e approvati dalla G.M con l'assegnazione di un contributo che verrà accordato a ciascuna Associazione richiedente, se stabilita una comprovata programmazione di rilevanza sociale nella nostra comunità.

L'ufficio servizio sociale a mezzo di atto del responsabile del settore, provvede alla liquidazione del contributo assegnato a ciascuna Associazione nella misura del 50% del totale dell'importo annuale a ciascuna di esse assegnato. Per la liquidazione del saldo, le Associazioni sono tenute a presentare all'Ufficio servizio sociale a conclusione dell'anno, la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione della attività annuale.

Le Associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Elmas.

Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra Associazioni nei confronti di soggetti terzi, fornitori di beni e prestazioni di servizi, prestazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il contributo finanziario. Nessun rapporto di obbligazione a terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte, e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione del contributo è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 13 Concessione contributi alla Consulta permanente anziani

La Consulta, costituita nell'anno 1992, con il riconoscimento dell'Amministrazione comunale, ha come finalità associativa la tutela dei bisogni degli anziani nel campo della salute, del tempo libero, della cultura e dell'ambiente.

E' un organismo che collabora strettamente con il servizio sociale comunale, attraverso una programma di attività specifico all'interno della programmazione triennale comunale.

Ogni anno vengono individuate le risorse per la concessione di un contributo annuale alla Consulta, previa presentazione di un programma dettagliato concordato con l'ufficio servizio sociale, che persegua le finalità di cui al secondo comma del presente articolo.

a) Modalità di concessione contributo alla Consulta permanente anziani

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo del presente regolamento, la Consulta provvede a presentare annualmente un programma dettagliato delle attività da svolgersi durante l'anno solare. Le attività devono garantire il coinvolgimento di tutti gli anziani del territorio, con finalità sociali per la prevenzione e tutela degli stessi.

Il programma viene concordato anche con l'ufficio servizio sociale che provvede all'inserimento dello stesso nella programmazione triennale comunale.

Ogni anno l'Amministrazione individua le risorse disponibili. e approva lo stesso programma in sede di G. M..

L'ufficio servizio sociale provvede, con atto del responsabile del settore, alla liquidazione del contributo nella misura del 50% del finanziamento concesso. A fine anno solare, per la liquidazione del saldo, la Consulta provvede alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle attività programmate.

La Consulta, per la realizzazione del programma, è tenuta a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettua pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Elmas.

Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra la Consulta permanente degli anziani nei confronti di soggetti terzi, fornitori di beni e prestazioni di servizi, prestazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Nessun rapporto di obbligazione a terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte, e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione del contributo è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 14 Contributi alla Consulta permanente dei giovani

La Consulta permanente dei giovani, riconosciuta dall'Amministrazione comunale, è dotata di uno Statuto e di un regolamento.

La Consulta dei giovani collabora direttamente con il servizio sociale nel campo della prevenzione e del disagio giovanile.

Ogni anno vengono individuate le risorse per la concessione di un contributo annuale alla Consulta, previa presentazione di un programma dettagliato concordato con l'ufficio servizio sociale, che persegua le finalità di cui al secondo comma del presente articolo.

a) Modalità di concessione contributo alla Consulta permanente dei giovani

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo del presente regolamento, la Consulta provvede a presentare annualmente un programma dettagliato delle attività da svolgersi durante l'anno solare. Le attività devono garantire il coinvolgimento di tutti i giovani del territorio, con finalità sociali per la prevenzione e tutela degli stessi.

Il programma viene concordato con l'ufficio servizio sociale che provvede all'inserimento dello stesso nella programmazione triennale comunale. Ogni anno l'Amministrazione individua le risorse disponibili, e approva lo stesso programma in sede di G.M.

L'ufficio servizio sociale provvede, con atto del responsabile del settore, alla liquidazione del contributo nella misura del 50% del finanziamento concesso. A fine anno solare, per la liquidazione del saldo, la Consulta provvede alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle attività programmate.

La Consulta, per la realizzazione del programma, è tenuta a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettua pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Elmas.

Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra la Consulta permanente dei giovani nei confronti di soggetti terzi, fornitori di beni e prestazioni di servizi, prestazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Nessun rapporto di obbligazione a terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte, e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione del contributo è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Tit. II Servizi domiciliari, servizi per minori, servizi per anziani, servizi per portatori di handicap.

Art. 15 Servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana o comunque non autosufficiente nel proprio nucleo familiare o nel normale contesto sociale abitativo.

L'assistenza domiciliare costituisce un intervento di tipo socio assistenziale, diretto a pervenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, con particolare riferimento a situazioni di non autosufficienza.

a) Destinatari e requisiti

Il servizio è rivolto:

- agli anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti*
- minori*
- portatori di handicap*
- nuclei familiari.*

Questo servizio è svolto da assistenti domiciliari e dei servizi tutelari i quali hanno il compito di fornire:

assistenza alla persona, la quale comporta prestazioni di tipo igienico sanitario sotto controllo medico, preparazione e somministrazione pasti, prevenzione piaghe da decubito, aiuto agli invalidi per la deambulazione, medicazioni varie, accompagnamento presso presidi sanitari e disbrigo pratiche, commissioni di vario genere, assistenza in stato di ricovero ospedaliero, partecipazione alla vita sociale (accompagnamento presso strutture scolastiche, accompagnamento presso strutture balneari, centri di aggregazione, ecc.);

assistenza per la casa quale rigovernatura generale delle stanze utilizzate, lavaggio di biancheria e stiratura, e in generale tutti quegli interventi legati al soddisfacimento dei bisogni primari e al mantenimento di una qualità ottimale della dignità della persona.

Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato per un massimo di n°5 ore giornaliere, esclusi i festivi, dal lunedì al sabato, salvo casi eccezionali valutati dal servizio in relazione all'assistenza scolastica diretta ai portatori di handicap grave da prestarsi presso le strutture scolastiche .

b) Procedura per la richiesta del servizio

L'attivazione del servizio avviene su richiesta , a mezzo di modulo di domanda predisposto dall'ufficio servizio sociale, dall'interessato o da chi agisce in suo nome e per suo conto, o in casi di emergenza su segnalazione di parenti, di servizi socio sanitari , nonché di cittadini.

*A corredo della domanda è prevista la presentazione dei seguenti documenti:
autocertificazione attestante il reddito
certificazione medica.*

L'intervento viene concordato con l'interessato e con i suoi familiari.

c) Compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare

Le persone che fruiscono degli interventi di assistenza domiciliare partecipano al costo del servizio in base al reddito del nucleo familiare, secondo la seguente tabella aggiornata annualmente dalla Regione:

*per l'anno 2001**

<i>Fascia</i>	<i>Reddito n°1 comp.</i>	<i>Reddito n°2 comp.</i>	<i>Reddito n°3 comp.</i>	<i>Reddito n°4 comp.</i>	<i>Reddito n°5 comp.</i>	<i>Reddito n°6 comp.</i>	<i>Reddito n°7 comp.</i>	<i>Percentuale</i>
<i>I</i>	6.764.833	9.664.048	12.563.262	15.462.477	17.878.489	19.811.299	21.260.906	0%
<i>II</i>	8.117.800	11.596.857	15.075.915	18.554.971	21.454.186	23.773.558	25.513.087	5%
<i>III</i>	9.741.361	13.916.229	18.091.098	22.265.966	25.745.024	28.528.270	30.615.704	15%
<i>IV</i>	11.689.632	16.699.475	21.709.317	26.719.159	30.894.030	34.233.923	36.738.846	20%
<i>V</i>	14.027.558	20.039.369	26.051.180	32.062.991	37.072.834	41.080.709	44.086.616	30%
<i>Oltre la V fascia</i>								40%

Art.16 Ginnastica dolce anziani

Il corso di ginnastica dolce si rivolge agli anziani che hanno compiuto 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini.

Il corso ha la durata di un anno, ad esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Gli anziani accolti al corso sono un massimo di n°80, suddivisi in n°4 gruppi di n°20 partecipanti ciascuno.

Il corso si svolge n°2 volte la settimana.

a) Procedura per la richiesta del servizio

Gli anziani interessati a partecipare al corso di ginnastica dolce, devono presentare richiesta all'ufficio servizio sociale, a mezzo di apposito modulo predisposto dallo stesso ufficio.

Devono inoltre sottoporsi a visita medica, effettuata da un medico geriatra consulente del corso, presso il Comune su appuntamento fissato dall'Ufficio, presentando un elettrocardiogramma recente.

Deve essere inoltre allegato al modulo di domanda un'autocertificazione attestante il reddito.

L'ufficio, a seguito dell'accoglimento delle domande, a mezzo di pubblicizzazione del servizio con bando pubblico e relativa scadenza delle iscrizioni, istruirà una graduatoria sulla base del reddito del nucleo familiare.

b) Compartecipazione al costo del servizio

Gli anziani che intendono frequentare il corso di ginnastica dolce, devono compartecipare al costo del servizio secondo la seguente tabella:

*

<i>fascia</i>	<i>Reddito n°1 comp.</i>	<i>Reddito n°2 comp.</i>	<i>Reddito n°3 comp.</i>	<i>Reddito n°4 comp.</i>	<i>Reddito n°5 comp.</i>	<i>Reddito n°6 comp.</i>	<i>Reddito n°7 comp.</i>	<i>Contribuzione utenza</i>
<i>I</i>	6.764.833	9.664.048	12.563.262	15.462.477	17.878.489	19.811.299	21.260.906	£.0

Superati gli importi sopraindicati, corrispondenti al minimo vitale stabilito dalla Regione e aggiornato annualmente, gli utenti partecipano al costo del servizio con una contribuzione mensile pari a £. 10.000 pari a 5.16 Euro.

Art. 17 Servizio minori spiaggia day

Il servizio spiaggia day si svolge nei mesi estivi di luglio e agosto, con accompagnamento di minori residenti in Elmas, presso uno stabilimento balneare del Poetto di Cagliari.

Il servizio viene affidato a mezzo di gara d'appalto a cooperativa sociale specializzata nel settore, la quale fornisce gli animatori in rapporto di 1 a 5, se presente un portatore di handicap in rapporto da 1 a 1.

Il servizio è rivolto a minori compresi nella fascia d'età fra i 6 e i 13 anni compiuti.

Il numero dei partecipanti al corso è strettamente legato al finanziamento stabilito annualmente dall'Amministrazione.

In caso di eccedenza di richieste, rispetto al numero dei partecipanti accoglibile, l'ufficio servizio sociale predisponde una graduatoria in base al reddito, privilegiando i minori provenienti da famiglie con basso reddito. Ogni minore effettuerà un turno non superiore a n°15 giorni, in caso di assenza prolungata per più di n°2 giorni di un minore, senza preavviso da parte della famiglia il servizio sociale provvede alla sostituzione d'ufficio, attingendo dalla lista d'attesa se esistente, o consentendo ai minori, valutati dal servizio sociale, di effettuare più di un turno.

I gruppi per turno verranno suddivisi possibilmente per fasce d'età. Rispetto all'assegnazione del turno, si procede tenendo conto delle esigenze dei nuclei familiari e delle valutazioni dell'ufficio.

a) Modalità di accesso al servizio

I minori che intendono fruire del servizio spiaggia day, devono far presentare domanda a uno dei genitori, su un apposito modulo disposto dall'ufficio servizio sociale, allegando l'autocertificazione attestante il reddito e la composizione del nucleo familiare.

L'attivazione del servizio viene pubblicizzata dall'ufficio, con un apposito bando.

Le domande devono essere presentate all'ufficio all'Ufficio servizio sociale entro i termini stabiliti dal bando .

b) Compartecipazione al costo del servizio

I nuclei familiari che intendono usufruire del servizio spiaggia day per i loro figli minori, devono compartecipare al costo del servizio secondo la seguente tabella:

*

fascia	Reddito n°1 comp.	Reddito n°2 comp.	Reddito n°3 comp.	Reddito n°4 comp.	Reddito n°5 comp.	Reddito n°6 comp.	Reddito n°7 comp.	Contribuzione utenza
I	6.764.833	9.664.048	12.563.262	15.462.477	17.878.489	19.811.299	21.260.906	£.0
II	8.117.800	11.596.857	15.075.915	18.554.971	21.454.186	23.773.558	25.513.087	£.15.000 euro 7,75
III	9.741.361	13.916.229	18.091.098	22.265.966	25.745.024	28.528.270	30.615.704	£.15.000 euro 7,75
IV	11.689.632	16.699.475	21.709.317	26.719.159	30.894.030	34.233.923	36.738.846	£.30.000 euro 15,49
V	14.027.558	20.039.369	26.051.180	32.062.991	37.072.834	41.080.709	44.086.616	£.30.000 euro 15,49

Superati gli importi sopraindicati, stabiliti dalla Regione e aggiornati annualmente, gli utenti partecipano al costo del servizio con una contribuzione pari a £. 50.000 pari a 25,82 Euro.

Art.18 Ludoteca

La ludoteca è un servizio socio educativo, curato da personale qualificato, ludotecari e un consulente pedagoga, finalizzata a realizzare un'attività piacevole, divertente e di svago, quale il gioco, ma anche esercizio della mente e del corpo, favorendo possibilità di confronto, di esperienze e di scambio.

La ludoteca è dunque un servizio che consente di esercitare il diritto al gioco, uno spazio che sviluppa legami tra bambini e adulti, un ambiente protetto ed educativo all'interno del quale poter giocare, coadiuvando la funzione delle scuole ampliando ed arricchendo la sua principale funzione, quella educativa. Essa è un valido strumento di prevenzione della devianza minorile.

a) Requisiti e modalità di accesso al servizio

La ludoteca accoglie minori compresi nella fascia d'età tra i 6 e i 13 anni, suddivisi per gruppi di età secondo il seguente schema:

Periodo invernale orario dalle ore 15 alle ore 19:

Minori dai 6 ai 10 anni dalle ore 15 alle ore 17

Minori dagli 11 ai 13 anni dalle ore 7 alle ore 19.

Periodo estivo orario dalle ore 16 alle ore 20:

Minori dai 6 ai 10 anni dalle ore 16 alle ore 18

Minori dagli 11 ai 13 anni dalle ore 18 alle ore 20.

I genitori interessati al servizio devono presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio servizio sociale, presso la ludoteca sita nel centro sociale di via dell'Arma Azzurra ex scuole elementari.

Per i minori frequentanti la ludoteca è stipulata un'assicurazione. La ludoteca verrà disciplinata con apposito Regolamento.

Art. 19 Centro Giovani

Il centro giovani si propone, quale scopo principale, la prevenzione delle devianze minorili. Esso accoglie minori nella fascia adolescenziale (14/18 anni) gestito da operatori qualificati, animatori e un consulente pedagoga.

All'interno del centro si svolgono tra l'altro le seguenti attività:

- *immagine. video, drammatizzazione*
- *attività naturalistiche:*
- *attività territoriali, musica;*
- *attività manuali per le quali si è attrezzato un elementare laboratorio.*

a) Modalità di accesso al servizio

I genitori di minori compresi nella fascia d'età fra i 14 e i 18 anni, devono presentare domanda su apposito modulo, predisposto dall'ufficio servizio sociale, presso il centro giovani sito nel centro sociale di Via dell'Arma Azzurra ex scuole elementari.

Le attività del centro si svolgono nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 15 alle ore 20.

Il pomeriggio del lunedì è dedicato alla programmazione, dal martedì al venerdì il centro è aperto al pubblico.

A favore dei minori frequentanti il centro è stipulata un'assicurazione. Il centro giovani verrà disciplinato con apposito Regolamento.

Art. 20 Sostegno Socio Educativo

Il sostegno educativo ha lo scopo di contribuire alla crescita positiva del minore, secondo le finalità contenute nelle leggi n°184/83, n°285/97 e nella L.R. n°4/88. Il minore per crescere, ha bisogno di un contesto familiare che rispetti la sua personalità, favorisca lo sviluppo armonico delle sue potenzialità, e lo aiuti a conquistare crescenti livelli di autonomia. Il sostegno socio educativo tutela inoltre il diritto del minore ad essere educato nel proprio ambiente familiare e sociale.

Tale servizio ha lo scopo di fornire interventi rivolti a minori in situazione di disagio sociale importante, tendenti a recuperare e rinforzare le risorse presenti nel nucleo familiare ed intorno ad esso, investendo anche sulle risorse presenti nel contesto territoriale (associazioni, scuole, centro giovani, ludoteca, parrocchia, ecc.).

a) Modalità di accesso al servizio

Il sostegno socio educativo è gestito da operatori qualificati, quali educatori sotto il coordinamento di un pedagogo.

La supervisione del servizio è effettuata dal Responsabile del servizio sociale comunale, il quale con l'equipe socio educativa, valutano le situazioni in carico e stabiliscono le modalità di intervento sui casi individuali.

Gli educatori lavorano principalmente a domicilio del minore, fornendo un supporto valido a tutto il nucleo familiare .

I casi vengono presi in carico, direttamente segnalati dall'ufficio servizio sociale, anche all'interno di un programma di recupero concordato con il Tribunale dei Minori.

L'equipe socio educativa collabora strettamente con il centro giovani e la ludoteca, affiancandosi agli altri operatori al fine di fornire un intervento globale e integrato.

Art.21 Servizio sportello genitori

Nel centro sociale di Via dell'Arma Azzurra, è attivo un servizio di consulenza alle famiglie, non solo dei minori che frequentano il centro sociale. La consulenza è fornita dal pedagogo coordinatore del sostegno socio educativo, il lunedì dalle 16 alle 20.

Questa consulenza ha lo scopo di favorire una maggiore partecipazione delle famiglie alle attività del centro e di fornire un valido supporto nel rapporto genitori e figli.

Le famiglie possono accedere al servizio gratuitamente, anche su segnalazione dell'ufficio servizio sociale.

Art. 22 Corso di Educazione Equestre

Il corso di educazione equestre è rivolto a persone con handicap fisico e/o psichico.

Questa attività è tesa all'inserimento sociale dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriali, attraverso lo svolgersi di momenti ludici e sportivi.

a) Requisiti e modalità di accesso al servizio

Il corso di educazione equestre comprende le prestazioni di un'equipe composta da:

- *medico*
- *terapista della riabilitazione*
- *psicomotricista della riabilitazione equestre*
- *addetto al cavallo.*

Il corso ha di norma una durata di n° 6 mesi ed è rivolto ai soggetti segnalati dall'ufficio servizio sociale, sulla base della patologia e di elementi valutativi strettamente legati alla condizione del disabile.

Il servizio è affidato ad operatori specializzati, a mezzo di appalto, che garantiscono anche il servizio di trasporto.

Il corso di educazione equestre è gratuito.

Art. 23 Centro Diurno Anziani

Il centro diurno per anziani, sito in via Dei Garofani, è un punto di riferimento per gli anziani del territorio al fine di offrire occasioni di aggregazione attraverso l'uso strumentale del tempo libero.

a) Attività del centro

Il centro anziani è sede di interventi programmati con l'ufficio servizio sociale e la consulta anziani di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Nel Centro si svolge la ginnastica dolce e attività libere, autonomamente gestite dagli stessi anziani, al fine di favorire la socializzazione attraverso interventi di tipo ricreativo-culturale.

Il centro è aperto tutto l'anno, gli orari di apertura sono gestiti autonomamente dalla Consulta degli Anziani.

Art. 24 Utilizzo locali Centro Anziani e Centro Sociale

Possono essere messe a disposizione di coloro che ne facciano richiesta, in via temporanea, le sale site all'interno del centro sociale e del centro diurno anziani, per il conseguimento di obiettivi che non abbiano fini commerciali.

Le sale possono essere utilizzate per l'organizzazione di conferenze, corsi, convegni di carattere pubblico.

Gli spazi a disposizione sono:

- n°1 sala, cosiddetta sala teatro, sita nel centro di Via dell' Arma Azzurra n°37 con una capienza di circa 100 persone;
- n°1 sala, cosiddetta palestra, sita nel centro di Via dei Garofani n°16 con una capienza di circa 100 persone.

a) Modalità di accesso

Coloro che intendono usufruire degli spazi sopra indicati, devono presentare richiesta all'ufficio servizio sociale, il quale, valutata la stessa e verificate le esigenze relative alle attività che si svolgono all'interno dei centri, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo dello spazio richiesto, specificando le condizioni di utilizzo. Gli assegnatari sono pienamente responsabili dal momento della materiale consegna delle chiavi fino alla restituzione delle stesse, dei relativi beni mobili e immobili, essendo definiti custodi a tutti gli effetti.

NOTE:

(1) *L'art. 4 del D.P.G.R. 12/89 commi 4,5,6, recita: Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di denaro. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti. In caso di mancata restituzione della somme anticipate Il Comune procede al loro recupero ai sensi del R.D. 14 Aprile 1910, n°639.*

(2) *L' art.1 della L.184/53 recita: il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalla altre leggi speciali.)*

(3) *L'art. 433 del C.C. recita: All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:*

- *il coniuge*

i figli legittimi o legittimati o adottivi, e, in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottati i generi e nuore

- *il suocero e la suocera*

- *i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali...*

(4) *L'art. 92 della L.R.12/85 recita: L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni per le persone handicappate, in essi residenti..... un contributo di £.6000 giornaliero pro capite per il trasporto delle medesime dalla loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono cure. I Comuni erogheranno le somme di cui sopra agli enti e istituti che effettuano il trasporto della persone handicappate, dietro presentazione di apposita richiesta.*

** Le tabelle dei redditi riportate nel presente regolamento, sono determinate dalla regione Autonoma della Sardegna e aggiornate annualmente. Dal mese di gennaio 2002 verranno convertite in Euro.*

Il presente regolamento è soggetto a variazioni, ogni qualvolta, durante la programmazione, viene modificato un servizio, o viene inserito un nuovo progetto.